



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto PICHETTO FRATIN è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 182, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128";

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO in particolare l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 116 del 2020, ai sensi del quale i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo si conformano alle disposizioni dettate in materia di responsabilità estesa del produttore, comunicandole al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO l'articolo 177 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che afferma il pubblico interesse sull'attività di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 178 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 178-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, recante responsabilità estesa del produttore;

VISTO l'articolo 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, recante requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore;

VISTO l'articolo 179 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta i criteri di priorità nella gestione di rifiuti;

VISTO l'articolo 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, recante i criteri direttivi dei sistemi di gestione, e in particolare il comma 9 secondo cui i sistemi collettivi già istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

VISTA la nota prot. n. 79666 del 24 giugno 2022 con cui la Direzione generale economia circolare ha richiesto ai consorzi e ai sistemi autonomi di verificare la conformità degli statuti ai principi ed ai i criteri in materia di responsabilità estesa del produttore previsti dagli articoli 178-bis, 178-ter e 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, apportando, eventualmente le modifiche e le integrazioni necessarie;

TENUTO CONTO delle note e delle comunicazioni relative alle proposte di statuto trasmesse dai sistemi collettivi per adempiere alla predetta richiesta di adeguamento;

CONSIDERATI i supplementi istruttori condotti dalla Direzione generale economia circolare e le ulteriori note e comunicazioni trasmesse ai consorzi e ai sistemi autonomi, disponibili agli atti dell'Amministrazione;

VISTE le note conclusive con cui i sistemi collettivi hanno trasmesso alla Direzione generale Economia circolare gli statuti adeguati ai principi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 178-bis, 178-ter e 237 del suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006:

- nota Aliplast/Pari acquisita al prot. n. 999155 del 19 giugno 2023;
- nota Biorepack acquisita al prot. n. 209388 del 20 dicembre 2023;
- nota Cial acquisita al prot. n. 92615 del 7 giugno 2023;
- nota Comieco acquisita al prot. n. 147231 del 18 settembre 2023;
- nota Conip acquisita al prot. n. 19624 del 10 febbraio 2023;
- nota Conoe acquisita al prot. n. 75066 del 10 maggio 2023;

- nota Conou acquisita al prot. n. 207557 del 18 dicembre 2023;
- nota Corepla acquisita al prot. n. 144666 del 12 settembre 2023;
- nota Coreve acquisita al prot. n. 87141 del 29 maggio 2023;
- nota Coripet acquisita al prot. n. 138220 del 7 novembre 2023;
- nota Ecopolietilene acquisita al prot. n. 194807 del 29 novembre 2023;
- nota Polieco acquisita al prot. n. 195093 del 29 novembre 2023;
- nota Renoils acquisita al prot. n. 209382 del 20 dicembre 2023;
- nota Ricrea acquisita al prot. n. 157044 del 3 ottobre 2023;
- nota Rilegno acquisita al prot. n. 105996 del 28 giugno 2023.

RITENUTO pertanto che, sulla base delle attività istruttorie svolte, gli statuti dei consorzi e dei sistemi autonomi sopra elencati debbano ritenersi adeguati alle disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 116 del 2020 e conseguentemente ai principi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 178-bis, 178-ter e 237 del suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006;

DECRETA

Articolo 1

(Adeguamento degli statuti)

1. Sono approvati gli statuti adeguati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, dei seguenti consorzi e sistemi autonomi, allegati al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante:

- Aliplast/Pari
- Biorepack
- Cial
- Comieco
- Conip
- Conoe
- Conou
- Corepla
- Coreve
- Coripet
- Ecopolietilene
- Polieco
- Renoils
- Ricrea
- Rilegno

2. Gli statuti dei consorzi e dei sistemi autonomi di cui al comma 1 in corso di registrazione notarile si intendono approvati.

3. Al presente decreto sarà data adeguata pubblicità secondo le modalità disposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin